

Indennità di licenziamento o liquidazione e sussidi di disoccupazione

Il 29 marzo 2013 il Governatore Andrew M. Cuomo ha convertito in legge una serie di riforme del sistema di assicurazione contro la disoccupazione dello Stato di New York. Queste riforme sono a favore di datori di lavoro e richiedenti grazie al consolidamento del Fondo fiduciario che eroga i sussidi ai richiedenti e all'aumento degli importi dei sussidi per i lavoratori disoccupati a partire da ottobre 2014. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito <http://labor.ny.gov/ui/ui-reform-claimants.shtm>.

Questa scheda informativa illustra in che modo l'indennità di licenziamento o liquidazione può compromettere l'idoneità di un lavoratore a ricevere i sussidi di disoccupazione.

Che cosa si intende per indennità di licenziamento o liquidazione?

La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione definisce l'indennità di licenziamento come l'erogazione di una somma di denaro fatta da un datore di lavoro a un dipendente in seguito all'allontanamento dall'impiego. La liquidazione è considerata una forma di indennità di licenziamento. Può essere erogata a rate oppure in modo forfettario.

L'indennità di licenziamento o liquidazione non include gli emolumenti per pensioni, congedi maturati e assicurazioni contro le malattie o gli emolumenti per i sussidi di disoccupazione supplementari.

Le indennità WARN – gli emolumenti erogati in base alla Legge di notifica sulla ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori (Worker Adjustment and Retraining Notification Act o legge WARN; articolo 25-A del Diritto del lavoro) – non sono considerate indennità di licenziamento o liquidazione. La legge WARN stabilisce che i sussidi di disoccupazione non possono essere negati o ridotti a causa di emolumenti ricevuti in base alla suddetta legge.

L'indennità di licenziamento o liquidazione erogata in modo forfettario differisce dagli emolumenti versati durante un arco di tempo?

No. Qualsiasi indennità di licenziamento o liquidazione ricevuta entro 30 giorni dall'ultimo giorno di impiego, sia in forma forfettaria sia con pagamenti effettuati durante un arco di tempo, può compromettere l'idoneità al sussidio in base alla riforma dell'assicurazione contro la disoccupazione.

In genere, il periodo di tempo considerato per il pagamento forfettario viene definito in modo chiaro nell'accordo o nel piano di pagamento delle indennità di licenziamento o liquidazione. In caso contrario, è possibile rivolgersi al Centralino telefonico per richieste di sussidio (Telephone Claims Center) del Dipartimento del Lavoro per conoscere il periodo di tempo considerato. Il centro esaminerà la paga lorda settimanale media effettiva oppure la paga lorda settimanale media del trimestre solare con lo stipendio massimo percepito nel periodo di base* per determinare l'intervallo di tempo considerato per il pagamento forfettario dell'indennità di licenziamento o liquidazione.

In che modo il percepimento di indennità di licenziamento o liquidazione influisce sui sussidi?

Nel caso in cui si percepisca un'indennità di licenziamento o liquidazione entro 30 giorni dall'ultimo giorno di impiego, non sarà possibile risultare idonei a ricevere sussidi se:

- l'indennità di licenziamento o liquidazione settimanale percepita è superiore all'importo massimo del sussidio di disoccupazione settimanale; oppure
- il pagamento forfettario del datore di lavoro e l'importo proporzionale settimanale del pagamento sono superiori all'importo massimo del sussidio settimanale.

Sarà possibile risultare idonei a ricevere sussidi se:

- l'indennità di licenziamento o liquidazione settimanale percepita è pari a o inferiore all'importo massimo del sussidio settimanale; oppure
- l'indennità di licenziamento o liquidazione è sospesa e gli emolumenti ricevuti nel periodo di base* sono sufficienti a far valere il proprio diritto al sussidio.

Nel caso in cui si riceva il primo versamento dell'indennità di licenziamento o liquidazione oltre i 30 giorni dall'ultimo giorno di impiego, sarà possibile ricevere il sussidio di disoccupazione se si soddisfano gli altri requisiti di idoneità.

Se non si è certi di ricevere l'indennità di licenziamento o liquidazione, è necessario presentare la richiesta per il sussidio e lasciare che il Dipartimento stabilisca se si è idonei. È tuttavia necessario contattare subito il Centralino telefonico per richieste di sussidio se si riceve l'indennità di licenziamento o liquidazione entro 30 giorni dall'ultimo giorno di impiego. In caso contrario, potrebbero essere erogati sussidi non dovuti con conseguente obbligo di rimborso. Si è inoltre passibili di sanzioni.

Come si determina l'ultimo giorno di impiego ai fini del pagamento dell'indennità di licenziamento o liquidazione?

L'ultimo giorno di impiego è l'ultimo giorno in cui si è effettivamente lavorato o per il quale si è ricevuto un congedo retribuito, ad esempio ferie programmate o assenza per malattia.

Chi riceve l'indennità di licenziamento o liquidazione ha diritto all'assistenza per la ricollocazione nel settore commerciale (Trade Adjustment Assistance, TAA) o ai contributi di compensazione per la ricollocazione nel settore commerciale (Trade Readjustment Allowances, TRA)?

Il percepimento dell'indennità di liquidazione non compromette l'idoneità alla TAA. Compromette, invece, l'idoneità a ricevere i TRA. Il TRA è un

contributo settimanale che viene erogato una volta persa l'idoneità ai sussidi di disoccupazione. Per risultare idonei a ricevere i TRA, è necessario essere dapprima idonei a ricevere i sussidi di disoccupazione. Ciò significa che un lavoratore non risulterà idoneo per i TRA se il percepimento dell'indennità di licenziamento o liquidazione ne ha compromesso l'idoneità per i sussidi di disoccupazione.

Nota bene: anche se **inizialmente** non si risultasse idonei a ricevere i sussidi di disoccupazione durante il percepimento dell'indennità di licenziamento o liquidazione, si potrà **diventare** idonei per i sussidi al termine dell'erogazione dell'indennità.

L'indennità di licenziamento o liquidazione può essere usata per determinare una nuova richiesta di sussidi al termine dell'erogazione dell'indennità?

No. Per determinare una nuova richiesta di sussidi possono essere usati solo le paghe o gli emolumenti per l'impiego effettivo durante il periodo di base* di una nuova richiesta.

Per ulteriori informazioni sull'indennità di licenziamento o liquidazione, consultare la sezione delle domande frequenti sul sito Web all'indirizzo www.labor.ny.gov/ui/claimantinfo/reform-faq.shtm.

***Periodo di base: periodo che comprende quattro trimestri solari maturati in cui deve essere stata percepita una retribuzione complessiva minima per poter beneficiare dei sussidi di disoccupazione.**